

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 28 APRILE 2011

(omissis)

Formazione professionale continua: modifiche regolamento

- Il Consigliere Rossi propone al Consiglio di apportare al regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria le modifiche che seguono:

- all'art. 2 punto 9 (indicazioni) - dopo la lettera e. aggiungere:

"f. obiettivi del corso con particolare riferimento alla formazione dell'Avvocato;"

- all'art. 2 punto 9 (requisiti) - dopo la lettera c) alla fine dell'articolo - aggiungere:

"Qualora gli eventi formativi abbiano fra i relatori soggetti non iscritti ad Albi professionali, alla domanda di accreditamento dovrà essere allegato un sintetico curriculum dei relatori medesimi."

- all'art. 4 - aggiungere terzo comma:

"Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Nazionale Forense, i docenti universitari a contratto per tutta la durata di espletamento dell'incarico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale."

- all'art. 4, dopo il primo comma - aggiungere:

"L'esonero di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento Nazionale Forense, per adempimento da parte dell'uomo e della donna di doveri collegati alla paternità e alla maternità in presenza di figli minori, può essere richiesto da uno solo dei genitori."

Pertanto il Regolamento risulta così formulato:

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in recepimento del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007.

ART. 2

1. Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di strutture e mezzi propri ovvero avvalendosi della collaborazione di altri enti che abbiano presentato richiesta di accreditamento di un evento (Associazioni Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o private). In tale ultimo caso spetta comunque al Consiglio dell'Ordine il controllo e l'eventuale collaborazione nella direzione dell'evento. In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la Formazione

Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – 00193 Roma

Telefono 06684741 – Fax 066864837 – E-mail consiglio@ordineavvocati.roma.it

Sito web www.ordineavvocatiroma.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Professionale Continua poiché esso viene delegato per lo svolgimento di singoli eventi nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dal Consiglio accreditante.

2. Il Consiglio, anche attraverso le Commissioni di studio, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, masters, convegni. Le Associazioni Professionali e gli altri enti o istituzioni propongono la realizzazione di analoghi eventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

3. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento di corsi organizzati da due o più studi professionali in collaborazione tra loro. Tali corsi non sono soggetti al limite di 12 crediti formativi di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Con riferimento alle pubblicazioni in materia giuridica di cui alla lettera b) dell'art. 4 del Regolamento del Consiglio Nazionale forense verranno attribuiti:- n. 2 crediti formativi per ogni pubblicazione in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line;- n. 8 crediti formativi per ogni libro, saggio, monografia o trattato pubblicato. Restano fermi i limiti massimi di cui all'art 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

Fermo restando il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni evento formativo, la partecipazione agli eventi indicati al punto 2 dell'art. 3 del Regolamento Nazionale attribuisce n. 2 crediti formativi per ogni ora di partecipazione qualora detti eventi vengano svolti on line.

5. Integra, altresì, assolvimento degli obblighi di formazione continua la partecipazione degli avvocati iscritti all'Elenco Speciale ad eventi formativi promossi dagli stessi enti di appartenenza o dalle loro Avvocature, purché accreditati. Il 10% del totale dei posti disponibili per tali eventi dovrà ad ogni modo essere riservato ad Avvocati del libero foro.

6. Nel caso di elaborazione di relazioni o di svolgimento di lezioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento del Consiglio nazionale Forense, verranno attribuiti n. 2 crediti per ogni ora di svolgimento di attività formativa espletata. Lo svolgimento di tale attività non è soggetto ai limite di 12 punti previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

7. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale nonché in materia di previdenza forense possono essere promossi e organizzati esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine nonché da organismi consiliari o cui il Consiglio dell'Ordine aderisce con il proprio patrocinio:

a) solo qualora l'evento sia organizzato in collaborazione con lo stesso;

b) non è consentito lo svolgimento di eventi nelle suddette materie nell'ambito dell'attività di studio ex art.4 co.2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense ed ex art.2 co.3 del

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

presente Regolamento e, comunque, presso gli studi legali.

8. Gli eventi organizzati dalle Associazioni e dai soggetti terzi devono garantire pari possibilità di ammissione alla frequenza dell'evento a tutti gli iscritti. L'appartenenza o l'iscrizione all'Associazione o all'ente non può costituire condizione di priorità all'ammissione alla frequenza dell'evento stesso.

L'80% del totale dei posti disponibili per ogni evento deve, comunque, essere riservato agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma.

9. La domanda di accreditamento proposta dagli enti deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. argomento trattato;
- b. durata effettiva dell'evento;
- c. numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 50 ovvero non inferiore a 10 qualora l'argomento, ad esclusivo giudizio del Consiglio, abbia carattere particolarmente specialistico. Il Consiglio dell'Ordine può stabilire deroghe al numero minimo di partecipanti);
- d. luogo di svolgimento;
- e. modalità di rilevazione delle presenze;
- f. obiettivi del corso con particolare riferimento alla formazione dell'Avvocato;

ed i seguenti requisiti:

- a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell'evento proposto;
- b) modalità di svolgimento tali da consentire, eventualmente, la vigilanza da parte del Consiglio dell'ordine;
- c) comprovata esperienza dell'ente nella formazione forense.

Qualora gli eventi formativi abbiano fra i relatori soggetti non iscritti ad Albi professionali, alla domanda di accreditamento dovrà essere allegato un sintetico curriculum dei relatori medesimi.

10. Il Consiglio, o una Commissione da esso delegata, verifica la sussistenza dei requisiti, rinviando la richiesta al proponente qualora essa sia difforme rispetto a quanto richiesto.

11. Il Consiglio delibera sulle proposte pervenute e redige un programma -suscettibile di variazione e/o aggiornamento- che trasmette al Consiglio Nazionale Forense.

12. Il Consiglio, per evitare qualsiasi onere economico nei confronti degli iscritti, si impegna a promuovere eventi formativi gratuiti in numero tale da permettere la formazione gratuita per tutti gli iscritti.

ART. 3

1. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ovvero presso l'ente organizzatore dell'evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell'evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo criterio cronologico e con modalità di volta in volta stabilite e rese note. La sopravvenuta impossibilità a

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

partecipare all'evento formativo per cui è stata effettuata la prenotazione obbliga l'iscritto a dare disdetta entro due giorni prima dell'inizio dell'evento -salvi i casi di forza maggiore da documentare- onde consentire la partecipazione da parte di altri.

2. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal Consiglio dell'Ordine, sarà effettuato all'inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale o elettronica. Sarà onere degli enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione.

3. Al termine di ogni evento formativo gli enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero di crediti attribuito.

Per gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio l'attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.

4. Un'apposita Commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine, procederà al controllo delle autocertificazioni triennali di cui al successivo punto 7 presentate dagli iscritti con potere di svolgere attività di controllo anche a campione e di richiedere documentazione integrativa all'iscritto.

5. E' facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio dell'Ordine il riconoscimento di crediti pregressi di cui all'art. 2 del Regolamento Nazionale, ancorché non espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense e/o dal Consiglio dell'Ordine.

Eventuali crediti maturati oltre al numero indicato all'art. 2 del Regolamento Nazionale potranno, in ogni caso, essere utilizzati nel triennio successivo.

6. Per gli eventi formativi a cui siano stati riconosciuti n. 24 crediti, in caso di partecipazione parziale, il Consiglio dell'Ordine procederà all'attribuzione di crediti in misura proporzionale all'effettiva frequenza del corso.

7. Al termine di ogni triennio dovrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine un'autocertificazione relativa ai crediti conseguiti.

ART. 4

1. Sono esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 5 del Regolamento Nazionale. Sono esonerati totalmente anche i Colleghi con 30 anni di professione e coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età e che abbiano venti anni di iscrizione (è equiparato allo svolgimento dell'attività professionale lo svolgimento delle funzioni giudiziarie).

Delibera, altresì, l'esenzione automatica dalla formazione professionale continua per i Colleghi con 30 anni di professione e per i Colleghi ultrasessantacinquenni e che abbiano 20 anni di iscrizione" (è equiparato allo svolgimento dell'attività

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

professionale lo svolgimento delle funzioni giudiziarie).

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Nazionale Forense, i docenti universitari a contratto per tutta la durata di espletamento dell'incarico, fermo rimanendo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale.

2. In caso di gravidanza l'esonero compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute.

L'esonero di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento Nazionale Forense, per adempimento da parte dell'uomo e della donna di doveri collegati alla paternità e alla maternità in presenza di figli minori, può essere richiesto da uno solo dei genitori.

L'obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà per gli iscritti i cui coniugi o figli versino in stato di invalidità totale, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.

3. Sono, altresì, esonerati dall'obbligo formativo, i componenti il Consiglio dell'Ordine, a condizione che durante l'anno organizzino e partecipino ad eventi formativi, i Conciliatori nominati dal Consiglio dell'Ordine che svolgono attività per la Camera di Conciliazione di Roma, per tutto il periodo di durata dell'incarico, i delegati alla Cassa Forense, i componenti del Consiglio Nazionale Forense, nonché i componenti di Commissioni consiliari, qualora le stesse abbiano promosso attività formative.

4. Sono, inoltre, esonerati, fermi restando gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, coloro che prestano le funzioni di Magistrato Onorario e di Vice-Procuratore Onorario, nonché i membri delle Commissioni Tributarie.

5. A prescindere dalla data di iscrizione all'Albo, sono, altresì, esonerati dagli obblighi formativi, ad eccezione di quelli in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, coloro i quali abbiano superato l'esame di stato limitatamente ai tre anni successivi dal conseguimento del titolo di Avvocato, nonché i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che abbiano svolto attività didattiche, nell'ambito di insegnamenti giuridici presso le sedi universitarie.

6. La programmazione di un numero di eventi formativi che non consenta la formazione gratuita a tutti gli iscritti costituisce motivo di improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto che, pur avendone fatto richiesta periodicamente e per almeno 8 volte nel corso di ciascun anno, non abbia potuto partecipare gratuitamente ai corsi di formazione organizzati direttamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

ART. 5

Il mancato rispetto dell'obbligo formativo permanente al di fuori dei casi di esonero esplicitamente previsti comporta l'obbligo dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

dell'iscritto inadempiente.

ART. 6

Il presente Regolamento potrà essere modificato da successive delibere del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio approva le modifiche. Manda al Dipartimento Centro Studi di aggiornare il testo del Regolamento, siccome oggi integrato, anche nella versione pubblicata sul sito istituzionale, nell'Area "Regolamenti consiliari".

Il Presidente desidera ringraziare, innanzi a tutto il Consiglio, il Consigliere Rossi che ha curato da sola la stesura, oggi approvata, del nuovo Regolamento, dando prova, per l'ennesima volta, della straordinaria capacità organizzativa e tecnica con cui gestisce la formazione professionale su delega del Consiglio.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 6 maggio 2011

Il Consigliere Segretario
F.to Rodolfo Murra